

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6068 del 14/12/2020
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. DITTA F.LLI RIGHINI SRL CON SEDE LEGALE E ATTIVITA' DI COSTRUZIONI E LAVORAZIONI MECCANICHE SITA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA TRAVAGLINI, N.21. MODIFICA SOSTANZIALE AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2017-1589 DEL 24/03/2017.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6238 del 14/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno quattordici DICEMBRE 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

**OGGETTO:** DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **DITTA F.LLI RIGHINI SRL** CON SEDE LEGALE E ATTIVITA' DI COSTRUZIONI E LAVORAZIONI MECCANICHE SITA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA TRAVAGLINI, N.21. **MODIFICA SOSTANZIALE AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2017-1589 DEL 24/03/2017.**

**LA DIRIGENTE**

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2017-1589 del 24/03/2017 a favore della Ditta F.lli Righini srl (C.F./P.IVA 00029870391), avente sede legale e attività di costruzioni e lavorazioni meccaniche in Comune di Ravenna, Via Travaglini, n.21, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi) e dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n. 152/2006 e smi);

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 13/10/2020 e acquisita da ARPAE SAC di Ravenna con PG 2020/148067 - pratica SinaDoc 26580/2020, dalla Ditta **F.lli Righini srl** (C.F./P.IVA 00029870391), avente sede legale e attività di costruzioni e lavorazioni meccaniche in Comune di Ravenna, Via Travaglini, n.21, con la quale si richiede la modifica sostanziale dell'AUA adottata con la Determina Dirigenziale n. 2017/1589 sopra richiamata, a seguito della installazione di un nuovo punto di emissione (E2) afferente all'attività di saldatura, mantenendo invariata l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante “*Norme in materia ambientale*” - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province e ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ La DGR n. 286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)";
- ✓ La DGR 1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione GR n. 286 del 14/02/2005".

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc. **26580/2020**, emerge che:

- la Ditta F.Ili Righini srl ha presentato al SUAP del Comune di Ravenna, apposita istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita agli atti di ARPAE SAC con PG 2020/148067 per la modifica sostanziale dell'AUA adottata con Determina Dirigenziale n. 2017/1589 del 24/03/2017;
  - La modifica sostanziale richiesta prevede la installazione di un nuovo punto di emissione (E2), afferente all'attività di saldatura di superfici metalliche;
  - La Ditta dichiara che nulla viene modificato all'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 13/10/2020 (PG 2020/148067) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato contestualmente alla trasmissione della documentazione agli enti;
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, per cui non risultava necessaria alcuna richiesta di integrazione documentale da parte di ARPAE SAC di Ravenna (PG 2020/149802);

ACQUISITA in data 17/11/2020 (PG 2020/166447) la richiesta di integrazioni formulata dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna in merito alle emissioni in atmosfera e trasmessa alla Ditta, tramite SUAP (PG. 2020/170074 del 24/11/2020);

VISTE le integrazioni presentate dalla Ditta al SUAP del Comune di Ravenna in data 02/12/2020 e acquisite da questo Servizio SAC con PG. 2020/174994;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

VERIFICATO che la Ditta F.Ili Righini srl ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal tariffario ARPAE;

ACQUISITA in data 14/12/2020 (PG. 2020/180675) la Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per la matrice "emissioni in atmosfera";

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta F.Ili Righini srl, per modifica sostanziale della precedente adottata con Determina Dirigenziale n. 2017/1589 del 24/03/2017, nel rispetto di condizioni e prescrizioni, per l'attività di costruzioni e lavorazioni meccaniche, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

**per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,**

#### **DETERMINA**

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Ditta **F.Ili Righini srl** (C.F./P.IVA 00029870391), avente sede legale e attività di costruzioni e lavorazioni meccaniche in Comune di Ravenna, Via Travagliani, n.21, **per modifica sostanziale** della precedente AUA di cui alla Determina Dirigenziale n.2017-1589 del 24/03/2017, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO che la presente AUA sostituisce la precedente AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2017-1589 del 24/03/2017 sopra richiamata;**

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;
- **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro:

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

Rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che **l'AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte della dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna e a HERA SPA per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

**DICHIARA che:**

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento sono stati rispettati.

**E SI INFORMA che:**

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

*Dott.ssa Daniela Ballardini*

## EMISSIONI IN ATMOSFERA

Condizioni

- La Ditta F.Ili Righini srl svolge attività di manutenzione e riparazioni di macchinari e carpenteria metallica in Comune di Ravenna, Via Travaglini, n.21;
- Le emissioni convogliate in atmosfera afferiscono alla fase di lavorazione meccanica (E1) con operazioni di saldatura e molatura e al **nuovo punto di emissione E2 afferente all'attività di saldatura. Sulla nuova emissione E2 è prevista la installazione di un idoneo sistema di abbattimento (Filtro a cartucce);**
- nello stabilimento viene svolta attività di verniciatura all'interno di una tensostruttura esterna al capannone, non in modo continuo. La cabina è dotata di un sistema di abbattimento del materiale particolato mediante filtro paint stop. L'attività di verniciatura rientra nelle fattispecie di cui al punto 4.7 della DGR 2236/2009 e smi - "Attività di verniciatura con consumo di prodotti vernicianti non superiore a 50 Kg/g";
- Vengono svolte anche attività di saldatura e smerigliatura su carpenterie a terra, mediante utilizzo di aspiratore mobile, dotato di filtro, che reimmette l'aria all'interno dell'ambiente di lavoro.
- La Ditta effettua anche lavorazioni meccaniche superficiali dei metalli mediante macchine utensili con utilizzo di olio lubrificante pari a circa 500 l/anno;
- sono inoltre presenti impianti termici ad uso civile, alimentati a metano, e un gruppo elettrogeno, alimentato a gasolio, utilizzato per attività di collaudo di alcuni pezzi meccanici. L'utilizzo è stimato per circa 7 giorni all'anno per 8 h/g di potenzialità superiore a 1 MWt.

**LAVORAZIONI MECCANICHE**

**Per le lavorazioni meccaniche con macchine utensili e utilizzo di olio emulsionabile, la Ditta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:**

TRATTAMENTI MECCANICI DI PULIZIA SUPERFICIALE DEI METALLI

- PALLINATURA
- GRANIGLIATURA
- SABBIAURA

Tali lavorazioni devono essere svolte in apposite apparecchiature chiuse ed opportunamente aspirate. Gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali in grado di garantire il rispetto del seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------	----	--------------------

TRATTAMENTI DI FINITURA DELLE SUPERFICI METALLICHE

Tale lavorazione può essere operativamente svolta mediante:

FINITURA	LUCIDATURA MECCANICA
LEVIGATURA	NASTRATURA
SBAVATURA	LAPPATURA
MOLATURA	SPAZZOLATURA
LAPIDELLATURA	CARTEGGIATURA
RETTIFICA	BURATTATURA
AFFILATURA	SMERIGLIATURA
ecc.	ecc.

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare il seguente valore limite:

Polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------	----	--------------------

TAGLIO DI MANUFATTI METALLICI

- TAGLIO A CALDO
- TAGLIO OSSIAETILENICO O A PROPANO
- TAGLIO A FREDDO CON UTENSILI

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare il seguente valore limite:

Polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------	----	--------------------

#### TRATTAMENTI DI ELETTROEROSIONE

Gli effluenti derivanti da tali lavorazioni, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti valori limite:

Polveri totali	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	5	mg/Nm <sup>3</sup>

L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

#### **ATTIVITA' DI VERNICIATURA**

**Per l'attività di verniciatura svolta in una tensostruttura esterna, la Ditta è tenuta a rispettare le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:**

Non dovrà essere superato un consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti pronti all'uso pari a 50 kg. Contribuiscono al raggiungimento del limite massimo di consumo tutti i prodotti utilizzati nell'ambito delle operazioni di verniciatura e di quelle strettamente connesse (fondi, catalizzatori, diluenti, solventi di lavaggio delle apparecchiature o di operazioni di sgrassaggio, ecc.);

Qualora la capacità nominale fosse tale da superare la soglia di composti organici volatili in ingresso stabilita dall'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, dovrà essere presentata nuova domanda di autorizzazione;

Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;

Le operazioni di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature devono essere svolte in appositi impianti dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano;

**Per le operazioni di verniciatura a spruzzo l'impianto deve essere munito di un idoneo sistema di abbattimento delle polveri totali, in grado di garantire il seguente valore limite di emissione:**

Polveri totali	3	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------	---	--------------------

**Gli effluenti provenienti dalle operazioni di essiccazione, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare il seguente limite di emissione:**

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm <sup>3</sup>
--	----	--------------------

Per le operazioni di verniciatura devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco, nel prodotto pronto all'uso, non inferiore al 60 % in peso o, preferibilmente, prodotti a base acquosa che dovranno avere un contenuto di co-solvente organico non superiore al 20% in peso, della fase solvente (acqua più COV);

Durante l'effettuazione di eventuali operazioni **accessorie** di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare, gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali in grado di garantire il rispetto del seguente limite:

Polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------	----	--------------------

L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti 5, 6 e 8, fermo restando l'obbligo del rispetto del limite stabilito e l'installazione di un idoneo sistema di abbattimento delle polveri totali;

In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di cui ai punti 5, 6 e 8, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite.

### EMISSIONI CONVOGLIATE

#### PUNTO DI EMISSIONE E1 – SALDATURA/MOLATURA

Portata massima	18000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

#### PUNTO DI EMISSIONE E2 – SALDATURA – NUOVO – Filtro a cartucce -

Portata massima	8000	Nmc/h
Altezza minima	20	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

#### Prescrizioni.

1. Per il nuovo punto di emissione indicato con E2, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n. 152/2006 e smi, all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta deve provvedere ad effettuare tre autocontrolli analitici, per un periodo di funzionamento rappresentativo dell'impianto (circa 10 giorni) e trasmettere gli esiti degli autocontrolli ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna.
2. Per la verifica del rispetto dei limiti sopraindicati dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio

UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO <sub>2</sub> )
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di

- 2. I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
- 3. I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
4. Tutte le attività svolte dall'Azienda F.Ili Righini srl, devono essere effettuate, ove tecnicamente possibile, in aspirazione con convogliamento delle emissioni. Nel caso in cui non sia tecnicamente possibile (nel caso di lavorazione di pezzi di grandi dimensioni), devono essere comunque adottati idonei sistemi di aspirazione, anche mobili, dotati di apposito sistema di filtrazione.
5. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per i punti di emissione indicati con E1 e E2.** La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
- **le ore di funzionamento del gruppo elettrogeno e il consumo di gasolio, con frequenza almeno annuale;**
  - **il quantitativo di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, con frequenza mensile;**
  - **il consumo di olio emulsionante utilizzato, con frequenza mensile;**
  - **le manutenzioni da effettuare sugli impianti termici civili, con frequenza almeno annuale. Tale annotazione può essere effettuata nel Libretto d'Impianto.**

## ALLEGATO B)

### SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)

#### Condizioni:

- la Ditta F.Ili Righini srl svolge attività di progettazione e costruzione di macchinari per il settore off-shore;
- Le acque reflue industriali sono costituite da acque provenienti dall'attività di lavaggio di pezzi meccanici, effettuata a mezzo di idropulitrice ad acqua. Le fasi di lavaggio si svolgono su una piazzola in calcestruzzo dotata di opportuna pendenza verso una serie di caditoie di raccolta;
- Le acque reflue industriali subiscono un trattamento di decantazione e disoleazione all'interno di una serie di 3 vasche, prima del loro scarico in rete fognaria pubblica nera. La prima vasca, del volume di 2 mc, ha la funzione di equalizzare il flusso di acque da trattare, la seconda è un sedimentatore statico mentre la terza svolge la funzione di rimozione dei liquidi leggeri, grazie a una serie di 5 strati di filtri a coalescenza e camera separata di raccolta oli;
- le acque reflue industriali, dopo il trattamento di depurazione sopradescritto, sono scaricate in rete fognaria pubblica nera, previo passaggio nel pozzetto ufficiale di prelevamento;
- Il pozzetto ufficiale di prelevamento delle acque reflue industriali è stato identificato nel pozzetto posto a valle del misuratore di portata;
- La Ditta dichiara che le acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte all'interno dell'insediamento, non sono assoggettate ai dettami delle DGR 286/2005 e DGR 1860/2006.

**La planimetria della rete fognaria viene allegata, parte integrante e sostanziale dell'AUA.**


**La medesima planimetria deve essere altresì tenuta presso lo stabilimento, a disposizione degli organi di vigilanza.**

#### Prescrizioni:

- Lo scarico di acque reflue industriali, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella 1 del "Regolamento per gli scarichi delle acque reflui domestici, acque reflue industriali assimilate alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica" del Comune di Ravenna;
- Dovrà essere eseguito con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali scaricate che attesti la conformità alla Tabella 1 del Regolamento per gli scarichi delle acque reflui domestici, acque reflue industriali assimilate alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica" del Comune di Ravenna; i certificati di analisi, redatti a firma di un tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza e si propone che vengano presentati a ARPAE – Servizio Territoriale di Ravenna e al Servizio Ambiente del Comune di Ravenna, con cadenza triennale;
- I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: BOD5, COD, Solidi Sospesi Totali, Idrocarburi totali, Fosforo totale, Azoto Nitrico, Azoto Nitroso, Azoto Ammoniacale, Rame, Zinco, Cromo, Piombo, Nichel, Stagno e Arsenico;
- Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera;
- Devono essere presenti e in perfetta efficienza, i seguenti impianti ed accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:
  - ➔ **Sifone "Firenze"** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà del confine, in zona costantemente accessibile;
  - ➔ **disoleatore;**
  - ➔ **separatori fanghi;**
  - ➔ **misuratore di portata** – approvato e piombato da HERA SPA;
  - ➔ **vasca di equalizzazione;**
  - ➔ **pozzetto di prelievo** costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
- Entro 6 mesi dal ricevimento dell'AUA, se non già presente un sistema di quantificazione della portata, la Ditta dovrà provvedere all'installazione del suddetto sistema di misurazione, fornendo a HERA SPA la relativa documentazione tecnica e richiedendone la piombatura;
- I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui sopra, potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA SPA. La gestione e manutenzione

- di tali apparecchiature sarà cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA SPA;
- La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare 5 l/sec. Non dovranno essere eseguiti lavaggi nelle giornate di pioggia;
  - Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi. Tutti i reflui derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti da ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti della parte IV del Dlgs 152/2006 e smi. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati del controllo;
  - Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante, dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo e il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione;
  - HERA SPA, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate;
  - E' fatto obbligo dare immediata comunicazione al Comune di Ravenna e ad ARPAE – Servizio Territoriale di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
  - HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura;
  - Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA SPA la piombatura;
  - Dovrà essere effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali, al fine di mantenere efficienti i sistemi di depurazione. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti da ditte autorizzate, in ottemperanza ai disposti della parte IV del Dlgs n. 152/2006 e smi;
  - Nel caso si verifichino imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà essere data immediata comunicazione al Comune di Ravenna e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna;
  - La ditta deve stipulare con HERA SPA un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento;
  - Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA SPA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto;
  - Il pozzetto ufficiale di prelievo, così come disposto al comma 3 dell'art.101 del Dlgs n. 152/2006 e smi, deve essere mantenuto sempre accessibile agli organi di vigilanza, deve essere mantenuto in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del Dlgs n. 81/2008 e smi. La Ditta deve inoltre assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc.) dei pozzetti di prelievo al fine di consentire il prelievo delle acque reflue industriali. Il pozzetto ufficiale di campionamento deve avere una condotta di entrata ed una condotta di scarico e al suo interno deve essere garantito, tra le due tubazioni, un dislivello sufficiente a consentire il campionamento dello scarico.

## Planimetria della rete fognaria



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**